

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-963 del 12/04/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA FRIGORIFERI ITALIANI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI «MAGAZZINO FRIGORIFERO DI STOCCAGGIO MERCI CONTO TERZI» SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), LOC. VALLONE, VIA MASCHERPA N. 10.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-941 del 07/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. DITTA FRIGORIFERI ITALIANI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "MAGAZZINO FRIGORIFERO DI STOCCAGGIO MERCI CONTO TERZI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CASTELVETRO P.NO (PC), LOC. VALLONE, VIA MASCHERPA N. 10.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza avanzata dalla Ditta FRIGORIFERI ITALIANI S.R.L. - trasmessa dal SUAP del Comune di Castelvetro P.no alla Provincia con nota PEC del 27/11/2015 prot. n. 4821 (Prot. Prov.le n. 70432 di pari data) - per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "magazzino frigorifero di stoccaggio merci conto terzi" svolta nello stabilimento in oggetto;

VISTA inoltre la lettera del 12.02.2015, pervenuta il 17.02.2015, prot. Prov.le n. 10374, con cui la Ditta in parola ha comunicato di essere subentrata nella conduzione degli impianti alla Ditta FRIGORIFERI di Castelvetro P.no S.r.l. (mantenendo invariato il codice fiscale);

PRESO ATTO che l'istanza è stata avanzata per acquisire l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., precedentemente rilasciata alla Ditta Frigoriferi di Castelvetro P.no S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 1419 del 04.06.2004 e che la Ditta in parola ha dichiarato contestualmente *"...che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo..."*;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- la nota del Servizio Territoriale di Arpa Sez.ne Prov.le di Piacenza del 14.12.2015 (prot. Prov.le n. 74042 del 18.12.2015), con cui la suddetta Agenzia ha trasmesso parere favorevole secondo determinate prescrizioni;
- la nota del Comune di Castelvetro P.no del 21.01.2016 (prot. Arpa n. 1399 del 17.02.2016), con cui il medesimo ha comunicato che, *"...per le emissioni in atmosfera, si esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità urbanistica."* e che *"...in materia di impatto acustico, non risulta necessario acquisire autorizzazioni/concessioni/nulla osta previsti dalla Legge n. 447/1995"*;
- il parere igienico sanitario pervenuto in data 25.03.2016 (prot. Arpa n. 2953), con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre, evidenziando peraltro che *"in considerazione della presenza di torri evaporative, si evidenzia la necessità di temperare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi"*;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **FRIGORIFERI ITALIANI S.R.L.** (C.FISC. 01988390066) - avente sede legale nel Comune di Milano, via Dione Cassio, 14 - per l'attività di "magazzino frigorifero di stoccaggio merci conto terzi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castelvetro P.no, Loc. Vallone, via Mascherpa n. 10. Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, le seguenti prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CONDENSATORE EVAPORATIVO

Durata massima giornaliera	12 h/gg
Altezza minima	4,25 m

EMISSIONE N. E2 GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA ALIMENTATO A GASOLIO

Durata massima giornaliera	SOLO EMERGENZA h/gg
Altezza minima	2,05 m

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - b) il combustibile utilizzato per il pulivapor alimentato a gasolio deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
 - c) per quanto riguarda l'emissione E2, la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
3. **di fare salvo che** il gestore dovrà ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi";
 4. **di dare atto** che:
 - il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Castelvetro P.no sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera

richiamata nelle premesse del presente atto;

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.